

MESSAGGIO

concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità del piano regolatore (PR) di Quinto e concernente i ricorsi contro il piano delle zone minacciate dalla caduta di valanghe trascritto nel PR di Quinto dal Consiglio di Stato

del 22 febbraio 1983

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza presentati nella procedura di approvazione del PR di Quinto.

In virtù degli art. 21 - 22 cpv. 2 della Legge edilizia del 19 febbraio 1973 (LE) l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato, la cui decisione, sotto il profilo della pubblica utilità, può essere censurata presso il Gran Consiglio che decide in ultima istanza.

Con risoluzione n. 5904 del 19 ottobre 1981 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di Quinto.

Con la citata risoluzione veniva inoltre ordinato al Municipio di pubblicare le varianti originate dalla sovrapposizione del piano delle zone minacciate dalla caduta di valanghe, indicando quale autorità di ricorso il Gran Consiglio.

In ossequio al dispositivo n. 5 della risoluzione succitata il Municipio ha provveduto alla pubblicazione delle citate varianti per un periodo di 30 giorni e precisamente dal 21 dicembre 1981 al 20 gennaio 1982.

Contro il decreto d'approvazione del PR e le varianti citate di cui sopra sono pervenuti in totale 40 ricorsi così ripartiti:

a) Contro la pubblica utilità del PR

1. Comune di Quinto
2. Guido Celio
3. Mario Piccoli e Fabio Pedrini
4. Comunione ereditaria fu Adolfo Juri
5. Giulietto Dolfini e confirmatari
6. Comunione ereditaria fu Ugo Rezzonico, Giovanni Troglià e Pietro Giannini

b) Contro il piano delle zone minacciate dalla caduta di valanghe

7. Luigi Arrigoni
8. Antonio Brianza
9. Giuseppina Bronner
10. Bruno Camponovo
11. Nicola Casella
12. Clemente Celio
13. Riccardo Croce
14. Roberto Croce
15. Giovanni Dolfini, Marisa Bianchi, Giulietto Dolfini e Scheidegger Hans
16. Neily Engely
17. Delio e Remo Eusebio
18. Ugo Giannini
19. Pino Giobbi
20. Vittorio Graziani
21. Alberto Guscetti
22. Aldo Guscetti
23. Alberto e Aldo Guscetti
24. Giorgio Guscetti
25. Severino Guscetti
26. Attilia e Eida Juri
27. Candido Juri
28. Piergiorgio Larghi
29. Isolina Mazzola e Bruno Poretti
30. Paolo e Dina Mottini
31. Daniele Pelloni
32. Giuseppe Guscetti
33. Fondazione Opera Ticinese di assistenza per la fanciullezza
34. Adriano Orelli
35. Fausto Scolari
36. Aldo Mottini
37. Sonia Mottini
38. Paul Schüttel
39. Remo Notti e confirmatari
40. Fredy Frauchiger

(quest'ultimo tardivo in quanto presentato il 28 settembre 1982).

Ciò premesso, sui singoli ricorsi si osserva quanto segue.

1. Comune di Quinto

Il Comune contesta la decisione dello scrivente Consiglio e precisamente:

a) Piano del paesaggio (PP)

Si oppone alla completazione di questa componente in quanto non reputa necessario estendere lo studio del PP all'intero territorio giurisdizionale, affermando altresì la mancata prova del Consiglio di Stato sull'illegalità o sul manifesto contrasto alle finalità di legge.

b) Piano delle zone (PZ)

Contesta innanzitutto le modifiche conseguenti il piano valangario, rimandando le obiezioni di merito al capitolo 8 del ricorso.

Si oppone pure ai valori adottati per tracciare le linee di rumore causate dal traffico autostradale, basati su uno studio teorico precedente l'apertura dell'autostrada, mentre che, poichè la misurazione di questi valori avrebbe dovuto avvenire dopo la messa in esercizio della N2 tenendo conto delle opere di premunizione eseguite allo scopo di attenuare le immissioni foniche.

Inoltre non condivide le seguenti proposte di modifica:

1. l'estensione dei limiti della zona dei nuclei NV2 di Deggio, Ronco e Lurengo (considerando C. 6.2.3);
2. lo stralcio della zona d'integrazione (IN3) in località "Altanca" (considerando C. 6.2.1.1);
3. l'estensione della zona d'integrazione (IN3) in località "Catto" allo scopo di includere talune costruzioni (considerando C. 6.2.4);
4. lo stralcio della zona industriale in località "Rutano" a nord della strada di raccordo C. 1;
5. l'accoglimento parziale della modifica proposta dal Municipio a dipendenza di alcuni ricorsi. In effetti essa prevedeva di includere nella zona R3, in modo parziale o totale, alcuni fondi, iniziando dalla proprietà p.n. 1148 in linea con la proprietà p.n. 4475 sino alla p.n. 466 (considerando C. 7.10).

c) Piano delle attrezzature e edifici d'interesse pubblico
(AP-EP)

Anche per questa componente di PR il Comune contesta le modifiche dettate sia dalle linee di rumore (immissioni foniche) sia dal piano valangario.

Inoltre contesta le altre proposte di modifica poichè carenti di motivazioni che dimostrano il contrasto con la legge che regola la materia.

Anche se non specificatamente indicate nel ricorso le modifiche contestate sono le seguenti:

1. la qualifica di costruzione d'interesse pubblico dell'ex sanatorio cantonale (considerando C. 6.3.2);
2. la qualifica di attrezzatura privata d'interesse pubblico delle proprietà su cui sorge il complesso della Colonia Fondazione Don Willy (considerando C. 6.3.5);
3. la qualifica d'attrezzatura pubblica dell'area di servizio dell'autostrada a nord-ovest di Piotta (considerando C. 3.5 e C. 6.4.2);

d) Piano del traffico (PT) e posteggi (P)

Oltre le contestazioni relative alle modifiche delle zone d'insediamento toccate dalle zone valangarie, il Comune non condivide tutte le altre proposte di modifica e precisamente:

1. designazione di un posteggio pubblico in località San Martino (considerando C. 7.1);
2. classificazione alla categoria C - strade di raccordo - anzichè alla categoria B1 - collettrice cantonale - dei seguenti tronchi stradali:
 - allacciamento verso la centrale Ritom dal primo risvolto per Altanca;
 - allacciamento secondario dallo svincolo di Varenzo verso il nucleo della frazione (considerando C. 3.2);
3. l'adeguamento o lo stralcio di quelle tratte di strada conseguenti alle modifiche del piano delle zone;
4. la previsione di un marciapiede lungo la collettrice C. 4 che porta all'infrastruttura pubblica (scuola materna) (considerando C. 6.4.3);
5. la riclassificazione della strada collettrice proveniente dalla zona I, in quel tratto attraverso la zona RAR 3, passando dal tipo C. 1 al tipo C. 4.

e) Piano indicativo dei servizi pubblici

Il Comune ribadisce la tesi secondo la quale, anche per questi piani, l'esecutivo cantonale non può disporre nulla, a meno che non dimostri "una illegalità oppure un contrasto con le finalità essenziali della pianificazione".

f) Norme di attuazione

Si oppone alle modifiche "di opportunità" per le quali non sia dimostrata l'illegalità o l'arbitrarietà delle proposte comunali.

Particolarmente si oppone alle norme che disciplinano le zone soggette al pericolo delle valanghe (art. 30), le zone NV (art. 38) e IN (art. 40 e 41) e contro l'articolo che tratta di autorimesse e posteggi (art. 49).

g) Relazione tecnico economica

Asserisce che adeguerà questi due documenti, ma comunque solo dove risultasse a suo giudizio necessario.

h) Piano delle zone minacciate dalla caduta di valanghe

Il ricorso sostanzialmente verte sull'imposizione d'autorità di questo piano asserendo in modo particolare quanto segue.

1. Rileva il fatto che nella procedura d'esame preliminare del PR secondo l'art. 2 cpv. 2, il Dipartimento non ha obiettato all'indirizzo delle zone valangarie così come tracciate nel PR. Il Comune ritenne perciò che l'aver assunto il piano del catasto delle valanghe dell'Ispettorato forestale del I circondario non avrebbe sollevato in sede di approvazione del PR alcuna altra obiezione.
2. Si oppone all'affermazione contenuta nella risoluzione governativa qui impugnata nel senso che la stessa potrebbe far pensare che lo studio del piano delle zone minacciate dalla caduta delle valanghe elaborato dalla Sezione forestale, (dicembre 1980), sia stato commissionato dal Comune, precisando invero che l'incarico è stato dato dal Consiglio di Stato o dal Dipartimento dell'ambiente alla Sezione forestale, contro la precisa volontà comunale.

3. Contesta al Consiglio di Stato la facoltà di elaborare un piano valangario e ordinare le relative modificazioni del piano delle zone.

A suffragio di questa tesi osserva:

- a) "l'art. 32 cpv. 2 OVP non statuisce affatto le competenze del Consiglio di Stato ad allestire e imporre d'autorità, nel contesto della pianificazione locale, dei piani valangari.
Quando norme federali statuiscano che i Cantoni debbano fare qualcosa non è detto che questo qualcosa debba essere fatto dal Governo cantonale"

e ancora

"Procedendo all'elaborazione del PR sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato, il Comune di Quinto non ha per nulla violato l'art. 32 OPV, visto come detto PR teneva perfettamente conto del catasto delle valanghe, elaborato per altro dall'autorità forestale cantonale di zona".

- b) Secondo il Comune non è nemmeno dimostrabile la competenza del Consiglio di Stato di allestire detto piano in virtù dell'art. 14 RALE:

"Infatti è il diritto cantonale che stabilisce obblighi e competenze all'interno del proprio ordinamento e, nel caso concreto, le norme della LE e del relativo regolamento d'applicazione (art. 1 LE e 14 RALE) assegnano al Comune il compito di azionare il territorio anche in rapporto al pericolo di valanghe"

e ancora

"Il Comune pretende soltanto che le zone pericolose siano definite dall'ente competente e contesta che, tale competenza, spetti al Consiglio di Stato.
Del resto, proprio l'art. 14 RALE, menzionato nella querelata decisione, affermando che sono i PR che devono indicare le zone esposte a pericoli particolari, fornisce la prova della competenza comunale, giacché in base all'art. 1 LE sono i Comuni che devono emanare e adottare i PR.

Nel suo esposto il Comune rileva poi che, a prescindere dalla legittimità di quanto è stato fatto, perlomeno il piano contestato avrebbe dovuto essere allestito con la collaborazione del Comune.

4. Al di là di tutta questa problematica il Comune contesta poi i criteri usati, che sono alla base del risultato del piano valangario, concludendo che una perizia impergnata su "una seria indagine scientifica sulla situazione valangaria non può che smentire le conclusioni del piano Laffranchi".

A riprova delle proprie convinzioni il Comune cita ad esempio la scuola media la quale è ora sottoposta a pericolo, mentre non lo dovrebbe essere poichè prima di costruirla è stato fatto un serio esame della situazione, tanto è che si era ricorso agli specialisti dello Weissfluchjoch.

- i) Si oppone nuovamente al vincolo derivante dal piano delle zone minacciate dalla caduta di valanghe che inibisce l'utilizzazione di alcune sue proprietà.

- ad a) Il "piano generale" del paesaggio sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato non considera la totalità del territorio giurisdizionale del Comune di Quinto. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LE il PR (di cui il piano del paesaggio è una delle componenti - art. 11 cpv. 1 RALE) "deve di regola, considerare la totalità del territorio comunale".

Al di là della formulazione letterale di questa norma, dal profilo pianificatorio è difficilmente concepibile un PR razionale che contempli solo parte del territorio comunale.

A mente dello scrivente Consiglio ciò vale a maggior ragione nel caso del Comune di Quinto, dove l'importanza dei valori paesaggistici e naturalistici presenti nel territorio esige senz'ombra di dubbio che gli stessi vengano considerati ed indicati nella loro globalità in un piano che ricopra l'intero comprensorio giurisdizionale.

Il piano parziale adottato in sede comunale è quindi in contrasto con il sopra citato art. 16 cpv. 1 LE e pertanto si propone, su questo argomento, la reiezione del ricorso (fa eccezione il comprensorio del parco alpino di Piora).

- ad b) Per quanto riguarda il problema delle modifiche dettate dal piano valangario si rinvia alle argomentazioni esposte al punto ad h) seguente.

In merito, invece alla questione delle immissioni foniche osserviamo.

Il PR di Quinto è stato nuovamente sottoposto all'esame della Sezione strade nazionali la quale in data 3 aprile 1980 ha formulato il suo preavviso che qui riproduciamo:

"Per quanto riguarda l'aspetto delle immissioni foniche provocate dal traffico sulla N2, possiamo confermarle in generale quanto esposto nel rapporto sulla prognosi del rumore inviatole con lettera 4 gennaio 1977. Rileviamo però che, rispetto al PR da noi esaminato nel 1977, due nuove zone, una EP per case popolari in località Funtèna e una R2 all'estremità nord del nucleo tradizionale di Varenzo, si trovano esposte, in maggiore o minor misura, a immissioni foniche superiori ai valori limite accettabili (v. anche nostra lettera 16 marzo 1979 concernente la zona EP in località Funtèna). Riteniamo quindi che queste zone non possano essere aperte ad un'edificazione di tipo residenziale, tanto più che in esse, trattandosi di urbanizzazioni del tutto nuove, andrebbero rispettati livelli sonori di almeno 5 dB inferiori ai valori limite accettabili."

Va inoltre rilevato che il rapporto sulla prognosi del rumore del 4 gennaio 1977 è già sostitutivo di quello elaborato il 15 dicembre 1975.

Di fatto il rapporto 4 gennaio 1977 è conseguente alle protezioni supplementari introdotte sul progetto autostradale.

E' bene ricordare che la Sezione strade nazionali, prima di formalizzare il citato rapporto, ha discusso il problema con il Comune, il quale ha aderito in linea generale alle protezioni supplementari introdotte nel progetto dell'autostrada, accettando dunque implicitamente tutti i dati e i valori assunti che hanno determinato le linee di rumore.

Per questi motivi si propone la reiezione del ricorso, non opponendosi alla richiesta comunale di verificare il piano delle prognosi del rumore basato sulla misurazione dei valori effettivi causati dal traffico veicolare.

Ciò nonostante si dovrà attendere la completazione dell'autostrada fino allo svincolo di Chiggiogna, in modo da poter operare sulla base di una situazione autostradale definitiva.

Sarebbe infatti inopportuno procedere subitaneamente a dei rilievi, dal momento che l'autostrada termina a Varenzo dove appunto, all'estremità nord di questo nucleo, è controversa l'utilizzazione di un'area per insediamenti residenziali.

ad b 1) Si tratta in effetti di conglobare nel perimetro della zona dei nuclei degli edifici che hanno stretta relazione ambientale e tipologica con quelli del nucleo vero e proprio.

E' fuori dubbio che le proposte modifiche del Consiglio di Stato siano sorrette da sufficienti criteri pianificatori; ne è prova il fatto che quegli edifici verrebbero altrimenti a far parte del territorio escluso dalle zone edificabili, quando invece la situazione reale non può altro che far pensare alla loro appartenenza agli agglomerati edilizi di vecchia formazione.

Concretamente, l'appartenenza degli edifici in oggetto alla zona del nucleo facilita senza dubbio il loro recupero, benchè le norme siano un poco restrittive.

Se invece dovesse tornare applicabile il diritto federale e quello cantonale, rispettivamente art. 24 LPT e art. 9+4 DEPT, in quanto territorio fuori delle zone edificabili, i criteri di costruzione sarebbero più restrittivi della norma che disciplina gli interventi nei nuclei.

Per questi motivi si propone, su questo argomento, la reiezione del ricorso.

ad b 2) Al riguardo si richiama quanto dettagliatamente affermato al punto 6.2.1.1, pag. 17, dell'impugnata risoluzione, proponendo per gli stessi motivi la reiezione del ricorso anche su questo argomento.
A titolo abbondanziale osserviamo.

In data 2 giugno 1978 la Sezione pianificazione urbanistica formulava un'ulteriore esame preliminare delle proposte di aggiornamento attorno i nuclei di Quinto, Deggio, Catto, Ronco e Altanca, inviate dal Municipio il 24 aprile 1978 per il tramite dei suoi urbanisti.

La proposta di modifica della zona (IN3) attorno al nucleo di Altanca prevedeva di non rendere edificabile la stessa zona stralciata dal Consiglio di Stato, ad eccezione del fondo mappale n. 1387.

ad b 3) Non v'è dubbio sui vantaggi che comporta questa modifica.

Infatti, chi vorrà utilizzare queste proprietà lo potrà far meglio, nel senso che gli interventi verrebbero regolati da una normativa di PR che permette perfino le nuove costruzioni.

Caso contrario gli interventi sarebbero regolati dalla LPT e dalla DEPT e quindi con criteri ben più restrittivi.

Inoltre si richiama la motivazione esposta al punto 6.2.4 pag. 18 del decreto d'approvazione del PR.

Per questi motivi, si propone la reiezione del ricorso.

- ad b 4) Il dezonamento di questa superficie è dettato da ragioni pianificatorie di ordine superiore. Infatti il Servizio degli aerodromi militari ha interposto ricorso contro la parte di zona industriale situata entro determinati limiti di sicurezza per il traffico aereo, chiedendone lo stralcio.
- A questo scopo ha compiegato al suo ricorso un piano che documentava questa esigenza.

Per questi motivi, si chiede la reiezione del ricorso anche su questo argomento, richiamando altresì le allegazioni esposte nel ricorso citato (cfr. punto D. 32, pag. 59).

- ad b 5) Alla luce di un ponderato giudizio in relazione alla complessità del PR non si intravedono giustificati motivi per non accogliere la proposta del Municipio. Dalla situazione di fatto si può rilevare che l'ampliamento della zona R3 non pone nuovi problemi infrastrutturali.
- Chiaramente la decisione di prima istanza era sostenibile dal profilo tecnico-urbanistico, ma visto come talune zone edilizie siano state sacrificate per motivi pianificatori d'ordine superiore, non ci si oppone alla richiesta del Municipio.

Per questi motivi si propone, su questo argomento, l'accoglimento del ricorso.

- ad c) Per quanto riguarda le obiezioni alle modifiche relative al piano delle zone minacciate dalla caduta di valanghe si rinvia a quanto esposto al punto h) seguente e per quelle relative alle linee di rumore vale quanto detto al punto ad b) precedente.

ad c 1) L'ex Sanatorio cantonale è un'attrezzatura d'interesse pubblico. Essa deve pertanto essere chiaramente indicata nel PR a norma dell'art. 16 cpv. 2 litt. e) LE.

La carenza del PR di Quinto è palesemente in contrasto con la legge e lo stesso deve pertanto essere immediatamente conformato.

ad c 2) Il complesso della Colonia fondazione Don Willy a Catto è un'importante struttura d'interesse pubblico, ancorchè di proprietà privata.

La stessa deve pertanto essere indicata come tale nel PR a norma dell'art. 16 cpv. 2 litt. e) LE.

ad c 3) Si tratta di riprendere nel PR un'infrastruttura pubblica già contemplata nei progetti relativi alla rete delle strade nazionali.

Per questi motivi, pure su questi argomenti, si chiede la reiezione del ricorso.

ad d) Per ciò che riguarda la contestazione per le modifiche causate dall'introduzione del piano delle zone minacciate dalla caduta di valanghe vale quanto esposto al punto ad h) seguente.

ad d 1) In località San Martino il PR di Quinto non prevede alcun posteggio pubblico. Questo problema non può essere lasciato in sospeso, sia a causa della particolare situazione delle costruzioni esistenti, sia a causa delle implicazioni paesaggistiche che derivano dalla presenza di un monumento di notevole importanza storico-artistico-culturale quale la chiesetta di San Martino.

Pertanto richiamato quanto esposto al punto 7.1, pag. 34 dell'impugnata risoluzione, si chiede, su questo argomento, la reiezione del ricorso.

ad d 2) La variante, richiesta dalla Sezione strade cantonali, concerne una diversa classificazione di due allacciamenti alla strada nazionale, così da tener conto della loro effettiva importanza e da adeguarla al sistema viario cantonale.

ad d 3) Si richiama quanto osservato nell'esame di merito del piano delle zone.
Ovviamente questo aspetto deve essere esaminato in parallelo con ogni modifica di limiti di zona.
Non è dato infatti di pensare di modificare o stralciare una zona edificabile senza adeguare la rete viaria.

ad d 4) La modifica chiesta dallo scrivente Consiglio non è certamente dettata da un giudizio soggettivo.
La necessità di un marciapiede lungo questa strada non può che trovare consenso se si pensa al solo fatto che essa conduce alla scuola materna.

ad d 5) Anche questa modifica è senz'altro pertinente visto come la strada sopporta un flusso di traffico importante poichè, attraverso essa, è possibile raggiungere la zona industriale.
E' logico quindi non interrompere in questo tratto la continuità del marciapiede dove appunto più si giustifica, dal momento che l'arteria stradale deve soddisfare le esigenze di un traffico di natura tipicamente mista.

Per i motivi esposti si propone, su questi argomenti, la reiezione del ricorso.

ad e) I piani indicativi dei servizi pubblici (piano dell'acquedotto e delle canalizzazioni) non sono stati sottoposti all'approvazione del Consiglio di Stato.
Giusta l'art. 11 cpv. 1 questi piani sono componenti del PR.
Ovviamente anche questi piani dovranno essere congruenti con le altre componenti di PR.

Per questi motivi, si propone la reiezione del ricorso pure su questo argomento.

ad f) Art. 30

Per quanto concerne la norma che regola l'utilizzazione delle zone soggette a pericolo di caduta di valanghe non si è fatto altro che integrare le prescrizioni contenute nelle direttive federali.

Si deve pure precisare che non è assolutamente vero che detta normativa possa in qualche modo inibire lo sviluppo agricolo, tant'è, che le costruzioni agricole sono vietate unicamente nella zona rossa (forte pericolo) se destinate al ricovero di animali durante la stagione invernale.

Per contro le costruzioni agricole sono ammesse in zona blu (debole pericolo) unitamente ad altri tipi di costruzione di carattere eccezionale ad ubicazione vincolata.

Risulta fuori luogo rifarsi al principio della proporzionalità riguardo a delle restrizioni che mirano alla tutela della sicurezza delle persone, prima, e delle cose poi

Art. 38

La modifica del Consiglio di Stato concerne il solo cpv. 6.

Infatti è questo un taglio del testo che subordinava l'applicabilità della stessa norma - nei confronti di chi avrebbe dovuto sopportare una "spesa eccessiva" per mantenere l'aspetto delle case caratteristiche - all'ottenimento di una partecipazione finanziaria cantonale sottoforma di sussidio in applicazione del DLBN (art. 4).

Si osserva che questa modifica non toglie la possibilità di chiedere una partecipazione finanziaria per questi interventi. Beninteso tutta la problematica dovrà dapprima essere esaminata tra lo Stato e l'ente comunale, per verificare se ne esistono i presupposti.

Va ricordato che la Commissione bellezze naturali con il suo preavviso del 9 marzo 1977 nell'ambito dell'esame preliminare del PR esprimeva quanto segue.

"Per le cose definite "caratteristiche" occorre elaborare una scheda descrittiva e fotografica da allegare ai documenti di PR (con una copia per l'archivio CBN); la scheda deve attestare lo stato della casa al momento della pianificazione".

Questo sta a dimostrare che il Comune avrebbe almeno dovuto procedere nel senso auspicato dalla CBN per porre una base di giudizio sulla possibilità di sussidiamento per interventi ritenuti gravosi dal profilo finanziario.

Art. 40

Le modifiche proposte dal Consiglio di Stato sono le seguenti:

- pendenza delle falde comprese tra l'80% e 100% anziché il 60% e 80%;
- stralcio delle possibilità di realizzare facciate in legno, in pietrame a vista, a rasapietra o intonacate;
- introduzione del criterio di non concedere balconi sulle facciate frontali.

Con queste modifiche non si può certo affermare che il Consiglio di Stato abbia travalicato le sue competenze e tanto meno leso l'autonomia dell'autorità locale. Come giustamente affermato nel ricorso comunale "il Cantone ha già ora la possibilità di evitare dei deturpamenti delle zone in questione".

Infatti questa facoltà è data al Cantone dal DLBN e relativo regolamento d'applicazione.

Perciò l'introduzione di questa modifica nella normativa comunale è nient'altro che l'anticipazione dei criteri di giudizio della CBN applicabili all'esame di una domanda di costruzione per questi oggetti.

Sarebbe infatti impensabile e inopportuno tralasciare dalla norma di PR quei criteri che già sono conosciuti e applicati, poichè l'utente deve poter attingere, sin dall'inizio, tutte quelle informazioni utili a sapere quanto può e deve considerare per un intervento edilizio sulla sua proprietà.

Art. 49

Evidentemente il Comune è incorso in un errore di distrazione opponendosi alla modifica di questo articolo. In effetti la modifica è di tipo formale poichè, il Consiglio di Stato, oltre ad aver specificato per esteso il significato della sigla VSS, ha tolto il riferimento numerico della norma considerando i mutamenti di numerazione che intervengono con l'atto d'aggiornamento, per l'evolversi dei criteri costruttivi e di dimensionamento.

Per questi motivi si chiede la rielezione del ricorso anche su questi argomenti.

ad g) Ovviamente essendo questi documenti delle componenti di PR, devono essere adeguati tenendo conto delle modifiche apportate dal Consiglio di Stato e delle modifiche già proposte dall'autorità comunale.

Per questo motivo si propone la reiezione del ricorso pure su questo argomento.

ad h 1) Non si può certamente dare torto al Comune allorché asserisce che il Dipartimento dell'ambiente avrebbe dovuto, nell'ambito dell'esame preliminare, rendere noto che il catasto valangario non era rispondente alle disposizioni in materia.

Va paritempo riconosciuto che la formulazione dell'esame preliminare, se da un lato è avvenuta dopo l'entrata in vigore di dette disposizioni, d'altro canto è stata fatta in quel periodo che inevitabilmente intercorre per cambiare una determinata prassi.

Tuttavia va pure evidenziato che l'allestimento del catasto valangario non può avvenire unicamente sulla base delle conoscenze dell'Ispettore forestale di circondario, ma questo, deve essere completato con quelle della gente del luogo, fosse soltanto per considerare gli eventi su un lasso di tempo il più lungo possibile.

Nel caso specifico i fatti comprovano il contrario in quanto l'autorità locale per l'allestimento del piano Laffranchi fornì delle indicazioni non contemplate nella soluzione che ora vorrebbe ritenere più che sufficiente.

ad h 2) Effettivamente non si può affermare che l'allestimento del piano valangario "Laffranchi" sia stato esplicitamente commissionato dall'Ente comunale.

Nel merito va pure rilevato che quando si riscontrano delle divergenze d'intenti fra le autorità cantonale e comunale importante è da ritenere la reciproca informazione.

A questo proposito si fa notare che l'autorità locale è stata resa attenta, nell'ambito della riunione tenutasi a Quinto il 27 maggio 1980, sull'opportunità di riesaminare la portata del pericolo dovuto alla caduta di valanghe, come lo dimostra la lettera del Comune del 18 giugno 1980.

ad h 3 e 4) 1. Giusta l'art. 21 LE il Consiglio di Stato è l'autorità cantonale competente ad approvare i piani regolatori comunali (cfr. art. 26 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979). Nell'ambito di questa approvazione, il Consiglio di Stato è tra l'altro tenuto a verificare la conformità del piano al diritto federale e cantonale ed ad apportarvi, nel quadro di questo controllo di legalità, le necessarie modificazioni d'ufficio e questo senza dover consultare preventivamente il Comune.

In particolare, per quanto concerne le zone soggette a pericoli naturali, lo scrivente Consiglio è senz'altro legittimato a verificare che il piano adottato dal legislativo comunale ossequi le seguenti norme giuridiche:

- Art. 32 cpv. 2 dell'Ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste, del 1. ottobre 1965 (OVPF):

"I Cantoni provvedono affinché nessun edificio sia eretto nelle regioni minacciate da valanghe e, a tale scopo, allestiscono un catasto delle valanghe. La Confederazione non versa alcun sussidio per le misure di protezione degli edifici, ove non sia stato tenuto conto, nella scelta del terreno edificabile, del piano di zona o del catasto delle valanghe oppure, mancando tali documenti, degli avvertimenti dati".

- Art. 14 del Regolamento d'applicazione della legge edilizia, del 22 gennaio 1974 (RALE):

"Nei piani regolatori devono essere indicate le zone che, secondo l'esperienza comune o gli accertamenti tecnici, non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o che sono esposte a pericoli particolari, come valanghe frane e inondazioni".

Oltre alle norme qui sopra citate, va poi ricordato anche l'art. 31 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973. Infatti, questo disposto di legge, che vieta le costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o esposti a pericoli

particolari, come valanghe, frane e inondazioni, deve innanzitutto essere preso in considerazione già al momento dell'allestimento del piano regolatore (cfr. A. Scolari, Commentario della legge edilizia, art. 31 nota 1).

2. Nel piano regolatore del Comune di Quinto, così come allestito dal Municipio ed adottato dal Consiglio comunale, le zone soggette a pericolo di caduta di valanghe sono state definite sulla base di un "catasto" delle valanghe a suo tempo elaborato dall'Ispettore forestale del I circondario.

Come già ricordato nella risoluzione governativa n. 5904 del 19 ottobre 1981 (considerando C. 3.4, pag. 8), nel corso del 1980 è stato elaborato dalla Sezione forestale cantonale un vero e proprio piano delle zone valangarie interessanti il Comune di Quinto, piano in seguito inviato ed illustrato all'Autorità comunale.

In sede di approvazione del piano regolatore comunale, lo scrivente Consiglio ha proceduto alle necessarie modifiche d'ufficio al fine di adeguarlo al piano valangario sopra menzionato, non potendosi ritenere sufficienti le indicazioni fondate sul solo "catasto" delle valanghe allestito in precedenza dall'Ispettore forestale di circondario.

Le ragioni di questo intervento dell'Autorità cantonale sono esposte qui di seguito. Quale premessa generale deve comunque valere la considerazione che l'esigenza di garantire nel modo più completo possibile la sicurezza delle persone e delle cose richiede che il problema della delimitazione delle zone soggette a particolari pericoli, come ad esempio le valanghe, venga affrontato e risolto secondo criteri rigorosi, tenendo conto in particolare degli studi scientifici più recenti.

3. Nel 1975 l'Ufficio federale delle foreste, in collaborazione con l'istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe del Weissflujoch, ha emanato le "direttive per la valutazione del pericolo di valanghe nell'ambito dei provvedimenti di pianificazione".

La base di queste direttive è data dall'art. 32 cpv. 2 OVPF, che in particolare dispone che:

"I Cantoni provvedono affinché nessun edificio sia eretto nelle regioni minacciate da valanghe e, a tale scopo, allestiscono un catasto delle valanghe".

La necessità di queste direttive è scaturita dal fatto che fino al 1975 non esisteva nel nostro Paese un'unità di dottrina che permettesse di determinare in modo preciso l'ampiezza delle zone minacciate dalle valanghe e che fissasse quali restrizioni bisognava porre all'attività edilizia in relazione al grado d'esposizione al pericolo. Con l'emanazione di queste direttive anche l'art. 32 cpv. 2 della OVPF ha ricevuto un complemento indispensabile per un'applicazione logica ed efficace.

L'introduzione nel nostro Cantone dei piani delle zone minacciate dalle valanghe, allestiti secondo i nuovi criteri fissati dalle suddette direttive, è iniziata nel 1976 (Comune di Frasco), da parte dell'Ufficio specializzato designato dal Cantone (p.to. 3.5 delle direttive).

Fino al 1976 i piani delle zone minacciate dalle valanghe venivano allestiti considerando specialmente il catasto delle valanghe (v. ad es. i piani allestiti dall'ispettore forestale del I circondario, di cui si è detto sopra). Dal 1976 in poi è invece d'obbligo allestire questi piani secondo le sopraccitate direttive federali.

A questo riguardo è doveroso, ma sufficiente citare quanto scritto nella circolare accompagnante le direttive:

"I piani di zona che non sono conformi alle presenti direttive dovranno essere in futuro rifiutati dalle istanze cantonali d'approvazione, non solamente perchè non conformi, ma perchè non corrispondono a esigenze minime di polizia".

4. Piano delle zone minacciate dalle valanghe in territorio del Comune di Quinto

4.1 Allestimento del piano

Il piano delle zone minacciate dalle valanghe per il Comune di Quinto è stato allestito nel 1980 su

piano corografico 1:10'000 e secondo le nuove direttive federali di cui si è detto sopra.
Per l'allestimento del piano si sono considerate le seguenti basi:

- a) il catasto delle valanghe: raccolta di documenti ed informazioni inerenti l'osservazione delle valanghe su un dato territorio (v. ad es. l'interessante documentazione inviata in data 30 giugno 1980 dal Municipio di Quinto riguardante le valanghe del 1. febbraio 1806 cadute fino a Varenzo e dai Valloni tra Deggio e Ronco);
- b) le osservazioni dirette ed i sopralluoghi sul terreno tenendo conto delle tracce visibili delle valanghe;
- c) i calcoli tecnici specifici inerenti la dinamica delle valanghe, nei quali si considerano le condizioni climatiche locali.

A questo riguardo è importante precisare che i calcoli tecnici inerenti la dinamica delle valanghe hanno lo scopo:

- di includere le valanghe potenziali, cioè quelle che non figurano nel catasto delle valanghe, ma possono prodursi in circostanze eccezionali o quelle che sono state registrate, ma non nella loro ampiezza possibile (ciò è particolarmente importante quando le osservazioni non risalgono ad un'epoca sufficientemente lontana);
- di fissare quantitativamente le zone di deviazione e l'effetto della pressione;
- d'utilizzare dei criteri d'apprezzamento uniformi.

Le due diverse zone di pericolo (rossa e blu) sono state determinate in funzione del loro diverso grado d'esposizione, che viene stabilito partendo dalle due grandezze associate seguenti:

- a) la pressione calcolata possibile esercitata dalla valanga su un piano perpendicolare alla sua traiettoria
e

- b) la frequenza media stimata della valanga, basata sulle osservazioni precedenti, sui fattori topografici, climatologici e la pressione di cui al punto a.

La zona rossa è quella più esposta al pericolo di valanghe. Un determinato terreno viene attribuito a questa zona quando:

- a) le valanghe esercitano una pressione di 3 t/m^2 o più con una periodicità che può arrivare fino a 300 anni (valanghe estreme), o quando:
- b) le valanghe esercitano delle pressioni più deboli ma con una periodicità di 30 anni al massimo.

Una sola di queste esigenze è sufficiente affinché un terreno venga attribuito alla zona rossa.

Le superfici esposte meno fortemente e frequentemente al pericolo di valanghe sono attribuite alla zona blu e ciò più precisamente quando la pressione della valanga è inferiore a 3 t/m^2 per una periodicità tra i 30 e i 300 anni.

4.2 Osservazioni particolari

4.2.1 Indennità

Eventuali pretese di indennità per espropriazione materiale, devono essere fatte valere conformemente all'art. 39 Legge cantonale di espropriazione. Conseguentemente, le motivazioni e le domande di alcuni ricorrenti volte a sostanziare e giustificare pretese di indennizzo esulano dalla presente procedura, e dovranno, se del caso, essere proposte giusta la disposizione di legge citata.

Le restrizioni alla proprietà che conseguono dall'inclusione di fondi in zona soggetta a pericolo valangario sono le conseguenze giuridiche di situazioni naturali.

Esse non dipendono dunque da una libera decisione di un organo pubblico. E' per questo che la loro applicazione non procura per il proprietario del fondo alcuna pretesa a indennità, anche se l'utilizzazione di nuove e migliori conoscenze tecniche o dei principi più severi proibiscono l'edificazione di un terreno attribuito fino ad oggi alla zona edificabile.

4.2.2 Considerazione della periodicità della caduta di valanghe

La periodicità della caduta di valanghe da considerare per l'allestimento dei piani delle zone minacciate dalle valanghe è ben specificato dalla nuove direttive ed è stata considerata per l'allestimento del piano del comune di Quinto.

E' d'altronde logico considerare anche le valanghe poco frequenti in quanto di regola sono proprio queste le valanghe più catastrofiche ed estreme; esse si verificano con condizioni climatologiche eccezionali.

Anche A. Scolari nel suo Commentario alla LE (art. 31, n. 1) rileva che: "Le costruzioni devono essere vietate anche se il pericolo è minimo, per esempio anche quando si stimi che una valanga possa cadere a intervalli di novant'anni".

4.2.3 Zona d'ubicazione delle scuole medie a Quinto

Va precisato che al contrario di quanto si afferma in diversi ricorsi, la zona d'ubicazione delle nuove scuole medie di Ambri si trova pure essa soggetta ad un pericolo minimo di caduta di valanghe (zona blu), come d'altronde confermato dalla perizia G 77.45/H. Frutiger allestita dall'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe del Weissfluhjoch in data 16 luglio 1977.

4.2.4 Zone di distacco premunite con vecchi ripari (muri/terrazze)

Per l'allestimento del piano delle zone minacciate dalle valanghe non sono state considerate le vecchie opere di ritenuta perchè, secondo le Direttive dell'ufficio federale delle foreste per le opere di ritenuta (Edizione 1968), la loro altezza utile è insufficiente e quindi non possono impedire, in caso di forti nevicate, lo stacco di valanghe.

4.2.5 Costruzioni ubicate su territorio fuori delle zone edificabili

Il cambiamento di destinazione di costruzioni esistenti all'interno delle zone minacciate dalle valanghe è ammesso nella misura in cui il servi-

zio forestale cantonale lo ritiene compatibile con le risultanze dello studio sulle valanghe completato con un esame specifico del singolo caso.

4.2.6 Apprezzamento delle circostanze che sono cambiate

Il piano delle zone minacciate dalle valanghe deve essere adattato alle circostanze che sono cambiate.

Il manifestarsi di nuovi pericoli deve essere preso in considerazione. D'altra parte si terrà oggettivamente conto anche della diminuzione del pericolo risultante dalla realizzazione di nuove opere di premunizione.

- ad i) Ovviamente l'utilizzazione dei fondi di proprietà comunale può avvenire nei limiti ammessi dalle prescrizioni che accompagnano il piano valangario, vale a dire alla stessa stregua di quelle di proprietà privata. Non è infatti dato di pensare che dei fondi soggetti a pericolo possano essere urbanizzati per il solo fatto che sono di proprietà pubblica. Se per contro su taluni fondi fossero previste delle infrastrutture non esplicitamente contemplate nelle prescrizioni delle zone rosse e blu la loro realizzabilità dovrà essere fatta dipendere da un esame specifico del singolo caso.

Per questi motivi, si propone la rielezione del ricorso, giusta quanto precedentemente osservato sui singoli argomenti.

2. Guido Celio
4. Comunione ereditaria fu Adolfo Juri

I ricorrenti chiedono lo spostamento del limite della zona edificabile R3 in località "Case di fuori" così come proposto dal Municipio con l'accoglimento del loro ricorso in sede comunale.

Seppur irricevibile, poichè diretti contro il tracciato e non contro la pubblica utilità, si propone l'accoglimento dei ricorsi per i motivi esposti precedentemente al punto b 6) in accoglimento del ricorso comunale.

3. Mario Piccoli e Fabio Pedrini

I ricorrenti pretendono che il contenuto del PR venga considerato improponibile non avendo l'autorità comunale dato la facoltà di referendum.

E' pure contestata la facoltà del Consiglio di Stato di dichiarare applicabile il PR nella forma approvata quando esso stesso ha sovvertito delle norme che sono di spettanza comunale.

Si rimprovera pure al Comune la mancata informazione nell'ambito dell'elaborazione dello strumento pianificatorio.

In sostanza chiedono l'annullamento del decreto d'approvazione e paritempo l'inclusione incondizionata del fondo mappale n. 49 nella zona edificabile e specificatamente nella zona artigianale.

Per quanto riguarda il diritto di referendum va rilevato che le risoluzioni del Consiglio comunale, ed ancora limitatamente ai soli oggetti espressamente previsti dalla legge, sono soggette a referendum facoltativo e non già obbligatorio (art. 57 LOC). Non spetta quindi all'autorità comunale l'obbligo di sottoporre a verifica popolare le decisioni del legislativo, bensì spetta al cittadino farsi promotore di una procedura di referendum alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla legge.

Al di là del problema concernente la facoltà di referendum, nel merito si richiamano avàntutto le considerazioni d'ordine generale formulate in sede di prima istanza (vedi punto D5 pag. 41).

A titolo abbondanziale non si può far a meno di ribadire che il PR di Quinto, così come presentato per l'approvazione, era uno strumento pianificatorio rispettoso dei disposti di legge, fatta eccezione per il tracciato delle zone minacciate dalla caduta di valanghe e per le immissioni foniche causate dall'autostrada.

In ordine si può pertanto affermare che le modifiche apportate con la procedura d'approvazione sono nient'altro che le risultanze di una valutazione più rigorosa delle zone soggette a pericolo e dell'applicazione delle direttive federali concernenti la delimitazione delle zone sottoposte a limiti di rumore inaccettabili.

Lo scrivente Consiglio ha tuttavia ritenuto che le modifiche riguardanti gli aspetti di cui sopra non erano tali da mettere a soqquadro le scelte pianificatorie comunali così da dichiarare quest'ultime inaccettabili e suscettibili di una verifica dell'impostazione di base.

Logicamente i ricorrenti contestando la pubblica utilità del PR mirano a soddisfare una loro precisa volontà di edificare a scopo artigianale il fondo mappale n. 49, tra l'altro alme-

no in parte minacciato dalla caduta di valanghe.

Nel motivare questa tesi fanno valere il fatto che per ordine del Consiglio di Stato, il Comune, deve indicare quale attrezzatura pubblica la Stazione di servizio dell'autostrada che verrebbe ad essere ubicata sui fondi prospicienti la sua proprietà, separata dunque, dalla sola strada cantonale.

Anche se da un profilo pianificatorio si può largamente dimostrare una palese differenza fra un'attrezzatura pubblica, quale la stazione di servizio dell'autostrada e una zona artigianale, non si ritiene di disquisire a lungo per questo verso.

Sta di fatto che la presenza di una simile attrezzatura non dà per scontata l'attribuzione dei fondi vicini alla zona urbanizzata.

Basti pensare che queste infrastrutture sono stabilite da una pianificazione d'ordine superiore e che il loro scopo impone un'ubicazione strettamente legata all'esercizio dell'autostrada.

E' quindi per motivi contingenti che la stazione di servizio dell'alta Leventina per la direzione nord-sud viene a collocarsi nelle vicinanze dell'abitato di Piotta essendo impossibile per una questione di spazio realizzarla in località "Stalvedro" dove sin dall'inizio era previsto un unico complesso.

Per questi motivi si propone la reiezione del ricorso.

5. Giulietto Dolfini e confirmatari

I ricorrenti si oppongono alla definizione della zona turistica T2 in località "Casnotti" a monte del nucleo di Lurengo, riproponendo sostanzialmente gli stessi argomenti portati nella procedura ricorsuale di prima istanza.

Con l'approvazione del PR di Quinto, questo Consiglio, ha chiaramente motivato la ragione per la quale ha condiviso la scelta comunale subordinando però la propria decisione a precise condizioni.

Al riguardo si richiama quanto esposto al punto C. 6.2.5 nonché le argomentazioni al ricorso di prima istanza - punto D 30 -.

Per questi motivi si propone la reiezione del ricorso.

6. Comunione ereditaria fu Ugo Rezzonico, Giovanni Trogia e Pietro Giannini

I ricorrenti chiedono l'abolizione della strada di raccordo CA che parte da quella cantonale, attraversa il fondo mappale n. 655, per poi allacciarsi con quella esistente, mappale n. 661.

Per quest'ultima chiedono il mantenimento della caratteristica attuale, opponendosi al previsto allargamento del campo stradale.

Da ultimo contestano il posteggio pubblico P12 previsto sul fondo mappale n. 663, chiedendone pure l'abolizione.

Bisogna innanzitutto confermare che i presupposti di pubblica utilità sia per la progettata strada C4 sia per il posteggio P12 sono senz'altro validi per le seguenti ragioni.

Questa strada collocata a circa metà della zona edificabile R3 ha una precisa funzione di raccogliere il traffico sia della stessa zona sia quello della zona del nucleo di Ambri di Sopra; dando pure nel contempo possibilità di accesso al posteggio P12, posto al di fuori di questo agglomerato. Nemmeno il tracciato può far pensare che non sia rispondente allo scopo, poichè l'andamento planimetrico ha rispettato le proprietà fondiari nel senso che non ha creato scorpiori con forme geometriche di difficile o impossibile sfruttamento, confermando in questo modo che esso non è il risultato del solo graficismo.

Come già detto poc'anzi l'ulteriore funzione della strada contestata è quello di dare accesso al posteggio per le necessità del nucleo con l'evidente scopo di decongestionare dal traffico veicolare, questo agglomerato che si presenta, nella sua struttura, compatto, con spazi urbani caratteristici, determinatisi per ben altri bisogni che non quelli del traffico automobilistico.

Pertanto si può affermare che l'impostazione delle soluzioni viarie in questo spazio territoriale hanno tenuto conto dei criteri tecnici-pianificatori come pure dei principi della LPT.

Quanto all'opposizione al previsto allargamento della strada C4 che delimita a sud la zona residenziale R3, si osserva che il volerla mantenere nella forma attuale non è certamente adeguato alla nuova situazione.

Si potrebbe forse obiettare sulla larghezza del campo stradale, fissata a ml. 5,40 (senza marciapiede), ma non certo sulla pubblica utilità dell'opera, in quanto l'allargamento agevola il traffico e bisogna pur pensare, nel quadro urbano, anche ai servizi pubblici come la raccolta di rifiuti domestici, lo sgombero della neve, ecc.

Quest'ultimo aspetto è assai importante poichè in una regione di montagna, dove l'innevamento è assai cospicuo, può giustificare in determinate condizioni orografiche l'assunzione di campi stradali più ampi della norma.

Pertanto i ricorrenti potranno ancora far valere, se del caso, nuovamente le loro richieste, premesso comunque che l'allargamento è giustificato, nella procedura di pubblicazione dei piani di dettaglio, chiedendo una riduzione della sezione stradale.

Per questi motivi si propone la reiezione del ricorso.

7+39 Ricorrenti contro il piano valangario

I ricorrenti contestano in via principale il piano delle zone minacciate dalla caduta di valanghe chiedendone l'annullamento o il ridimensionamento dei tracciati delle zone di pericolo e, la maggioranza di loro, l'approvazione di quello assunto dal Comune (piano del catasto delle valanghe, ing. Viglezio), sostanziano queste richieste con molteplici argomenti sostanzialmente simili e qui riassunti:

- il non diritto del Consiglio di Stato di imporre questo piano e trascriverlo nel PR comunale;
- l'infondatezza di talune zone di pericolo poichè "a memoria d'uomo" nessun evento valangario può averle suggerite e nemmeno l'inverno del 1951 noto per l'eccezionale nevicata che ha generato parecchie valanghe;
- l'aver riconsiderato delle valanghe cadute all'inizio del secolo scorso, benchè nel frattempo siano state realizzate opere di premunizione e siano mutate le condizioni del suolo (rimboschimenti);
- l'esistenza di edifici ultra o bi centenari e di vaste aree boschive pure secolari privi di segni premonitori di pericolo valangario e ciò nonostante gli stessi siano racchiusi entro i corsi valangari di forte o debole pericolo;
- la testimonianza di centri abitati di vecchia formazione risalenti all'anno 1700 o addirittura al 1600 dove non esistono tracce di cadute di valanghe, eppure anch'essi facenti parte dell'una o dell'altra zona di pericolo

e taluni ricorrenti, in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma del piano contestato, chiedono:

- l'espropriazione formale e materiale delle loro proprietà;
- l'indennizzo delle spese sopportate per i progetti di edificazione sui fondi ora vincolati dal piano valangario;
- la revisione delle stime dei beni immobili in funzione di questo nuovo fattore negativo che può nient'altro che svalutare il loro valore commerciale.

Ritenuto che i ricorsi dei singoli privati ripropongono più o meno per esteso le stesse argomentazioni già sollevate nell'ambito del ricorso comunale, si propone la reelezione dei gravami, richiamando quanto esposto in merito al ricorso dell'ente pubblico.

Per quel che ha riferimento al problema della revisione delle stime è data facoltà ai singoli proprietari di chiedere la revisione biennale entro il 30 gennaio del primo anno fiscale giusta l'art. 4 della legge sulle stime.

40. Remo Notti e confirmatari

Questi proprietari terrieri di Quinto esprimono il loro compiacimento per il piano valangario elaborato dallo Stato e in modo particolare per aver definito quelle zone valangarie che incidono, in più tronchi, sulla strada cantonale Deggio-Ronco-Altanca.

Questo documento conferma le loro preoccupazioni, in quanto utenti della citata strada, dove negli ultimi decenni sono stati testimoni della caduta di valanghe laddove proprio il piano le indica più o meno con le stesse incidenze. Chiedono pertanto formalmente l'intervento dello Stato per porre rimedio a questa situazione di pericolo mediante la messa in opera di adeguati ripari valangari.

La richiesta dei ricorrenti non può indubbiamente essere accolta in questa sede, in quanto esula dalla presente procedura.

Tuttavia, questa richiesta sarà attentamente esaminata nel quadro generale delle opere valangarie che si riterranno necessarie in forza del piano valangario per il quale il Gran Consiglio è chiamato, prima di tutto, ad esprimersi sull'attendibilità delle varie zone designate.

41. Fredy Frauchiger

Il ricorrente insorge contro lo stralcio del mappale n. 4345 dal perimetro delle zone edificabili ed il suo inserimento nei territori soggetti a pericolo di valanghe.

Questa modifica del piano è stata decisa d'ufficio dallo scrivente Consiglio in sede di approvazione del PR (cfr. risoluzione governativa n. 5904 del 19 ottobre 1981, considerando C 3.4, allegato n. 8).

Contro questa decisione è dato ricorso direttamente al Gran Consiglio (cfr. Scolari, Commentario della legge edilizia, art. 21 nota 14), entro lo stesso termine di trenta giorni fissato dall'art. 22 cpv. 2 LE.

La risoluzione governativa che approva e modifica il piano regolatore del Comune di Quinto è stata pubblicata, nel suo dispositivo, sul Foglio Ufficiale n. 86 del 27 ottobre 1981. Così pure nel Foglio Ufficiale n. 100 del 15 dicembre 1981 veniva annunciata la pubblicazione delle varianti di PR relative al piano delle zone soggette a pericolo di valanghe. Il ricorso inoltrato in data 27 settembre 1982 è pertanto tardivo e quindi irricevibile.

Nel caso concreto non ricorrono, a mente dello scrivente Consiglio, gli estremi per concedere una restituzione in intero contro il lasso dei termini giusta i combinati disposti dell'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative e dell'art. 137 del Codice di procedura civile, non potendosi ritenere motivo sufficiente il fatto che il ricorrente ed il precedente proprietario non abbiano avuto conoscenza della procedura di adozione ed approvazione del piano perchè residenti fuori Cantone.

Va infatti rilevato che a giudizio del Tribunale federale al proprietario incombe l'obbligo di preoccuparsi del possibile evolvere della situazione giuridico-pianificatoria del proprio fondo e di garantirsi la possibilità di intervenire tempestivamente, personalmente o per il tramite di terzi, a tutelare i propri interessi (cfr. STF 106 Ia 312-313).

In via del tutto abbondanziale, si riconfermano le argomentazioni esposte nella risoluzione n. 5904 del 19 ottobre 1981 concernenti lo stralcio delle zone edificabili soggette a pericolo di caduta di valanghe, nonché quelle qui esposte in relazione ai diversi ricorsi contro il piano valangario.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Speziali
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli